

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

## Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 16 ottobre 1973, n. 268

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

TITOLO I Riscossione delle imposte - CAPO II Riscossione mediante ruoli

### Articolo 19

#### Dilazione del pagamento

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. (4)

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. (8)

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. (9)

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. (11)

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma. (12)

[2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.] (5)

3. In caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: (10)

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente

saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater. (13)

3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

(14)

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore. (6)

[4 bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità dell' eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.] (3) (7)

(1) (2)

-----

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 24, L.27.12.1997, n. 449, è stato, poi, così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 (G.U. 05.03.1999, n. 53, S.O. n. 45/L).

(2) Il capo di cui il presente articolo fa parte è stato introdotto dall'art 1 D.Lgs.26.02.1999, n. 46.

(3) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27.04.2001, n. 193, poi modificato dall'art. 1, comma 417, L. 30.12.2004, n. 311, poi modificato dall'art. 1, c. 145, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), è stato da ultimo così modificato dall'art. 36 D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302) come modificato dall'allegato alla L. 28.02.2008, n. 31 (G.U. 29.02.2008, n. 51, S.O. n. 47) con decorrenza dal 01.03.2008.

(4) Il presente comma prima modificato dall'art. 36, D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302), poi dall'art. 1, c. 126 e 145, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), poi dall'art. 36 D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302) come modificato dall'allegato alla L. 28.02.2008, n. 31 (G.U. 29.02.2008, n. 51, S.O. n. 47) con decorrenza dal 01.03.2008, poi dall'art. 83, DL 25.06.2008, n. 112, (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O., n. 152), con decorrenza dal 25.06.2008, poi sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 24.09.2015, n. 159 con decorrenza dal 22.10.2015 ed applicazione alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, è stato da ultimo così modificato dall'art. 13-bis, D.L. 24.06.2016, n. 113, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2016, n. 160 con decorrenza dal 21.08.2016.

(5) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 36 D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302) come modificato dall'allegato alla L. 28.02.2008, n. 31 (G.U. 29.02.2008, n. 51, S.O. n. 47) con decorrenza dal 01.03.2008.

(6) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 83, DL 25.06.2008, n. 112, (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O., n. 152), con decorrenza dal 25.06.2008, dall'art. 10, D.Lgs. 24.09.2015, n. 159 con decorrenza dal 22.10.2015.

(7) Il presente comma è stato così abrogato dall'art. 83, DL 25.06.2008, n. 112, (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O., n. 152), con decorrenza dal 25.06.2008. L'art. 83 dispone però che le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo nel testo vigente anteriormente alla data del 24.06.2008.

(8) Il presente comma inserito dall'art. 10, comma 13-bis, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011 è stato così modificato dall'art. 1 D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, convertito in legge dalla L. 26.04.2012, n.44 con decorrenza dal 29.04.2012.

(9) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1 D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, convertito in legge dalla L. 26.04.2012, n.44 con decorrenza dal 29.04.2012.

(10) Il presente alinea è stato così modificato prima dall'art. 1 D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, convertito in legge dalla

L. 26.04.2012, n.44 con decorrenza dal 29.04.2012, poi dall'art. 52, D.L. 21.06.2013, n. 69 (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50) con decorrenza dal 22.06.2013, e da ultimo dall'art. 10, D.Lgs. 24.09.2015, n. 159 con decorrenza dal 22.10.2015 ed applicazione alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.

(11) Il presente comma inserito dall'art. 1 D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012, è stato poi così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 24.09.2015, n. 159 con decorrenza dal 22.10.2015 ed applicazione alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(12) Il presente comma è stato inserito dall'art. 52 D.L. 21.06.2013, n. 69 (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50) così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 09.08.2013, n. 98, con decorrenza dal 21.08.2013.

(13) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 24.09.2015, n. 159 con decorrenza dal 22.10.2015 ed applicazione alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(14) Il presente comma è stato inserito dall'art. 10, D.Lgs. 24.09.2015, n. 159 con decorrenza dal 22.10.2015 ed applicazione alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.